



COMUNICATO UFFICIALE N. 320 DEL 9 OTTOBRE 2017 TRIBUNALE FEDERALE N. 64

Deferimento dei Sigg.ri Kasamba Kabangu Tshinga, Stanic Dorde e Stankovic Dorde, e della Sig.ra Rosa Damanti, in qualità di Presidente della Pol. D. Studentesca Licata 1971, per la violazione degli artt. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento e 47 del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: D'Andria, Coppola
Relatore: Romagnoli

Esaminato l'atto della Procura Federale con il quale venivano deferiti gli atleti Kasamba Kabangu Tshinga, Stanic Dorde e Stankovic Dorde, per la violazione degli artt. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento e 47 del Regolamento di Giustizia *"per aver intrapreso il campionato di basket con società affiliata FIP senza essere in possesso di permesso di soggiorno a copertura dell'intera stagione sportiva"*, e la Sig.ra Rosa Damanti, in qualità di Presidente della Pol. D. Studentesca Licata 1971, per le medesime violazioni, *"per aver tesserato i giocatori Kasamba Kabangu Tshinga, Stanic Dorde e Stankovic Dorde per la propria società per il campionato 2016/17 in assenza di un regolare permesso di soggiorno in capo ai medesimi a copertura dell'intera stagione sportiva"*;

letti gli atti dell'indagine della Procura Federale e sentito in udienza il sostituto Procuratore federale che, illustrata la vicenda, nel riportarsi all'atto di deferimento, concludeva chiedendo per il Presidente, la sanzione dell'inibizione per mesi nove e per gli atleti quella dell'inibizione per mesi quattro, tenuto conto della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche;

considerato come l'indagine sia stata incardinata dall'Ufficio della Procura federale a seguito di trasmissione, da parte dell'Ufficio Tesseramento Atleti, dell'elenco di atleti non in regola con la previsione di cui all'art. 1 comma 9 RET, ed in particolare con riferimento agli atleti Kasamba Kabangu Tshinga, Stanic Dorde e Stankovic Dorde tesserati per la Pol. D. Studentesca Licata 1971;

rilevato che l'art. 1 comma 9 del Regolamento Esecutivo Tesseramento Atleti espressamente prevede che *"salvo diverse indicazioni, tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno. E' responsabilità del Presidente della Società o comunque del legale rappresentante, accertare che l'atleta con cittadinanza extracomunitaria abbia un valido permesso di soggiorno per l'intera durata della stagione sportiva."*

ritenuto come tale articolo imponga a tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria di essere in possesso di un valido permesso di soggiorno per la tutta la stagione ed obblighi il Presidente della società ad accertare che tale requisito sussista al momento dell'inizio e per tutta la durata della stagione sportiva;

Segue C.U. n. 320 del 9 ottobre 2017 T.F. n. 64

ritenuto pertanto che nel caso di specie la previsione normativa non risulti essere stata rispettata, in quanto gli atleti Kasamba Kabangu Tshinga, Stanic Dorde e Stankovic Dorde, non avendo la società attivato le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno, non erano in possesso della documentazione richiesta dal Regolamento Esecutivo Tesseramento Atleti durante lo svolgimento dell'intera stagione sportiva;

rilevato infine che, ai fini della quantificazione della sanzione, il Presidente della società, Sig.ra Damanti, benchè convocata dal Sostituto Procuratore incaricato dell'indagine per essere ascoltata, non rispondeva alla convocazione e non inviava memorie difensive, e che solo agli atleti si ritiene siano applicabili le circostanze attenuanti generiche;

P.Q.M.

applica alla Sig.ra Rosa Damanti, Presidente della Pol. D. Studentesca Licata 1971, il provvedimento di inibizione per mesi 8, ovvero, tenuto conto di altro provvedimento di inibizione, fino al 27 febbraio 2019 (artt. 1 comma 9 R.E.T. e 47 R.G.); applica agli atleti Kasamba Kabangu Tshinga, Stanic Dorde e Stankovic Dorde la sanzione dell'inibizione per mesi 4, fino al 14 gennaio 2018 (artt. 1, comma 9, Regolamento Esecutivo Tesseramento; 22/2 e 47 del Regolamento di Giustizia).

F.to Federico Romagnoli
RELATORE E PRESIDENTE

Roma, 9 ottobre 2017

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE